

Prot. 2111
Class. 1101

Roma, 21 luglio 2017

Ai Presidenti e Consigli direttivi dei
Collegi Provinciali/Interprovinciali delle
Ostetriche
[Loro P.E.C.](#)

Oggetto: Circolare n. 20/2017 - Elezioni rinnovo Organi direttivi (triennio 2018 - 2020)

Si rende noto che in data 8 giugno 2017, con l'approssimarsi della scadenza del mandato degli organi direttivi degli Ordini e Collegi vigilati, il Ministero della Salute ha trasmesso alle Federazioni una nota volta a richiamare l'attenzione sulla **necessità di adempiere con puntualità alle operazioni elettorali garantendo il corretto esercizio di voto da parte degli iscritti e conseguentemente la rappresentatività di tutti i Collegi alle successive elezioni del Comitato Centrale.**

Pertanto, si allega alla presente la nota sopra citata (che rimanda alle considerazioni già svolte nel 2011 dallo stesso dicastero in tema di elezioni) e si invita ad una attenta lettura delle Circolari già diramate dalla FNCO sullo stesso argomento, di cui si evidenziano di seguito i punti salienti.

- **Ministero della Salute – nota del 08/06/2017 (con allegata circolare ministeriale del 29/04/2011 su elezioni per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi, la Decisione CCEPS n. 2/2008 e Decisione, la Decisione CCEPS n. 25/2009). v. All. 1**

▪ **TERMINI PER LA CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ELETTIVA**

La Circolare ministeriale del 2011, stante quanto sancito dall'art. 14 del DPR 221/1950 (*Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata la assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio*) rileva che la norma indica solo il termine entro il quale indire le elezioni, ma non anche il termine iniziale di tale procedura. Il Ministero ritiene opportuno utilizzare, a tal fine, il periodo temporale compreso **tra il 15 settembre e il 30 novembre.**

▪ **QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE**

La circolare ministeriale ribadisce quanto sancito dall'art. 2 del DLCPS 233/1946 (*L'assemblea è valida in prima convocazione quando abbiano votato di persona almeno un terzo degli iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio*). Ciò equivale a dire che in seconda convocazione il numero di votanti, ancorché pari o maggiore del 10% degli iscritti, deve essere in ogni caso non inferiore al doppio dei componenti il Consiglio. Si precisa che la norma va interpretata secondo due pronunciamenti dalla Commissione Centrale gli Esercenti le Professioni Sanitarie (n.2/2008 e n. 25/2009 allegati alla nota del Ministero), in base ai quali *“il quorum minimo previsto in seconda convocazione è pari al 10% degli iscritti e i voti espressi da tale percentuale di iscritti devono essere in ogni caso non inferiori al doppio dei componenti il Consiglio; non costituendo dunque il doppio dei componenti un requisito alternativo ancora minore rispetto a quello del 10% degli iscritti”*.¹

¹ ESEMPI:

Collegio con 1500 iscritti all'albo: numero componenti Consiglio Direttivo = 9; 10% degli iscritti = 150



Prot. 2111
Class. 1101

Roma, 21 luglio 2017

La convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima del giorno fissato per le operazioni elettorali. Ciò vale a dire che non possono intercorrere meno di dieci giorni tra la conclusione delle operazioni di voto in prima convocazione e l'eventuale inizio delle operazioni di voto in seconda convocazione.²

In deroga al secondo comma dell'articolo 14 del D.P.R. del 5 aprile 1950, n. 221, la convocazione dell'Assemblea elettiva può essere effettuata per posta prioritaria o a mezzo di posta elettronica certificata. Si suggerisce come mezzo più praticabile, sicuro ed economico quello della **posta prioritaria**. Se si opta per tale scelta, il Collegio predisporrà le buste contenenti la convocazione, nonché il relativo elenco dei destinatari che dovrà essere presentato all'Ufficio postale per l'attestazione dell'avvenuta spedizione. Si ricorda che il Collegio ha l'onere di dare prova dell'effettivo invio della convocazione ai propri iscritti. Inoltre, **la convocazione dovrà essere riportata sul sito della FNCO**, pertanto si invitano tutti Presidenti di Collegio di inviare la convocazione ai propri iscritti ed alla Federazione mezzo e-mail o posta elettronica certificata. Per la pubblicazione delle note di convocazione predisposte dei 69 Collegi la FNCO ha predisposto specifico spazio sul sito istituzionale www.fnco.it. Si invitano i Collegi a fare altrettanto sui propri siti istituzionali per opportuna e capillare diffusione dell'informazione tra i propri iscritti.

Inoltre, si rammenta che la modifica introdotta dall'articolo 2 del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 14 maggio 2005, prevede l'esclusione dall'elettorato attivo dei sanitari che durante i tre giorni di svolgimento delle elezioni risultino sospesi dall'esercizio della professione.

Per il buon esito delle operazioni elettorali, come consuetudine, si forniscono in allegato le istruzioni dirette a favorire la regolarità delle procedure elettorali e relativa documentazione utile (**v. all. 2**), convocazione e scheda elettorale (**v. all. 3**), brogliacci verbale assemblea elettiva (**v. all. 4, 5 e 6**).

Cordiali saluti.

La Presidente della FNCO
Maria Vicario

Allegati:

1. Nota del Ministero della Salute dell'8 giugno 2017 (con allegata circolare ministeriale del 29/04/2011 su elezioni per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini e dei Collegi)
2. Istruzioni Elezioni

Numero votanti necessario per il raggiungimento del quorum in seconda convocazione = 150 (ossia 10% degli aventi diritto); non è sufficiente che i votanti siano 18 ovvero il doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo ma dovranno essere comunque in numero maggiore o uguale al 10% degli iscritti.

Collegio con 30 iscritti all'albo: numero componenti Consiglio Direttivo = 5; 10% degli iscritti = 3

Numero votanti necessario per il raggiungimento del quorum in seconda convocazione = 10; vale a dire che non è sufficiente che i votanti siano il 10% degli iscritti, ovvero 3, ma per essere valida la seconda convocazione il numero dei votanti deve essere comunque il doppio del numero dei componenti il Consiglio Direttivo in questo caso = 10 (5x2)

² ESEMPIO: 1^ Convocazione assemblea elettiva indetta per il 28-29-30 ottobre 2011 (spedita entro 18 ottobre); se non viene raggiunto il quorum, la 2^ Convocazione dell'assemblea elettiva, se spedita il giorno successivo (31 ottobre), potrà essere indetta non prima del 10 novembre 2011. L'avviso in prima e in seconda convocazione possono essere fatte contestualmente.



Prot. 2111

Roma, 21 luglio 2017

Class. 1101

3. Modello convocazione e scheda elettorale
4. Modello verbale 1
5. Modello verbale 2
6. Modello verbale 3
7. Circolare FNCO n. 7/2011 – trasmissione nota del Ministero della Salute - Decorrenza insediamento organi direttivi eletti per il triennio 2012-2014